

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO/STAGE

Il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE dell'Università della Calabria (in seguito indicata come "soggetto promotore") con sede legale in Rende (CS), Via P. Bucci Cubo 45/B, (Partita IVA n. 00419160783), rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Roberto Gaudio, nato a Cosenza, il 14.01.1968,

e

l'Azienda Ospedaliera di Cosenza con sede in via S. Martino, P. IVA 01987250782, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato dal Reggente Dott.ssa Adelaide Marsico nata a San Pietro in Guarano il 26/01/1956

Premesso

- a. che il Dipartimento di Ingegneria Civile (DINCI) organizza ed eroga attività di Master;
- b. che il percorso formativo denominato "BIM Manager e Costruzioni Ecosostenibili - Edilizia 4.0" è stato accettato ed inserito nel Catalogo Unico dell'Alta Formazione Professionalizzante della Regione Calabria;
- c. che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha manifestato la disponibilità ad essere partner del percorso formativo;
- d. che l'attività formativa prevede *Tirocini/Stages* formativi da svolgersi presso strutture ospitanti;
- e. che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si dichiara disponibile ad ospitare corsisti presso la propria azienda;
- f. che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196 (e succ. mod. e integr.), possono promuovere *Tirocini/Stages* formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- g. che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- h. che i *Tirocini/Stages* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito della metodologia BIM,
- i. che l'impresa ospitante è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99, non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del presente tirocinio;
- j. che l'impresa ospitante non prevede nel Progetto Formativo Individuale attività equivalenti a quelle per cui la stessa ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti dalla data del tirocinio, licenziamento, fatta salva la giusta causa,

si conviene quanto segue:

Art. 1 FINALITÀ

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 (e succ. mod. e integr.), il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture iscritti al Corso denominato "BIM Manager e Costruzioni Ecosostenibili - Edilizia 4.0" d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO/STAGE

- 1) Il *Tirocinio/Stage* formativo, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. d) della legge n. 196/97 (e succ. mod. e integr.), non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) La programmazione delle attività di *Tirocinio/Stage* formativo è affidata al soggetto promotore. Nella programmazione delle attività si tiene conto delle seguenti indicazioni fornite dal soggetto ospitante attraverso un proprio referente:
 - servizi e unità operative presso le quali inserire i tirocinanti;
 - obiettivi formativi specificamente perseguibili in ciascun servizio o unità operativa;
 - numero di tirocinanti che possono essere accolti;
 - attività svolta nei servizi o unità operative del soggetto ospitante;
 - giorni e orari durante i quali è possibile svolgere l'attività di *Tirocinio/Stage* formativo.
- 3) Per ciascun tirocinante/stagista accolto dal soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, è predisposto un Progetto Formativo Individuale contenente:
 - il nominativo del Tirocinante/Stagista;
 - il nominativo del Coordinatore dell'attività di tirocinio/stage designato dal DINCI;
 - il nominativo del Tutor designato dal DINCI;
 - il nominativo del Referente designato dal soggetto ospitante;
 - il nominativo del Supervisore designato dal soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio/stage, con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti;
 - gli estremi identificativi delle coperture assicurative attivate dal DINCI.
- 4) La definizione dei singoli progetti formativi è concordata, sulla base della presente convenzione, tra il Coordinatore delle attività di tirocinio/stage del DINCI ed il Referente dell'ente designato dal soggetto ospitante.

Art. 3 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE/STAGISTA

Durante lo svolgimento del tirocinio/stage il tirocinante/stagista è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'assoluta riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze relative ai procedimenti di settore acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/stage.

A tal fine il DINCI s'impegna a far sottoscrivere al tirocinante/stagista, per accettazione, il Progetto Formativo Individuale e gli impegni in esso previsto.

Art. 4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

- 1) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinanti presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del

tirocinio/master, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti della normativa vigente, agli istituti facendo riferimento al numero delle polizze:

- infortuni n. 360930778 stipulata con GENERALI Italia S.p.A. sede legale Mogliano Veneto (TV);
- per la responsabilità civile verso i terzi RCT n. 1/2009/100/65/121279688 stipulata con Unipol Assicurazioni S.p.A. di Bologna;

sottoscritte dal soggetto promotore e in scadenza il 30 giugno 2021;

- infortuni sul lavoro: pat. N. 1147143455 – la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "gestione per conto dello Stato" (ai sensi del DPR n. 567 del 10.10.96 e DPR 156 del 9.4.99, nonché del combinato disposto degli art. 127 e 190 T.U. n.1124/65 e regolamentato dal DM 10.8.1985).
- 2) I tirocinanti ed il personale di ciascun Ente saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.
 - 3) L'Università si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun Progetto Formativo Individuale e di orientamento alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

- 1) Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- 2) In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), nonché all'Università.
- 3) Il soggetto ospitante s'impegna a rispettare e a far rispettare integralmente la Convenzione nonché il Progetto Formativo Individuale concordato nelle finalità, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità fino al termine del Progetto medesimo.
- 4) Il soggetto ospitante segnalerà al Coordinatore dell'attività del tirocinio/stage designato, le eventuali interruzioni da parte del tirocinante/stagista durante il periodo di tirocinio/stage.
- 5) Al termine del tirocinio/stage, il soggetto ospitante s'impegna a far pervenire al soggetto promotore una Relazione a cura del Supervisore, concernente il corretto svolgimento dell'attività di tirocinio/stage per come prevista dalla Convenzione.
- 6) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.
 - Il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
 - Non può realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo.

Art. 6 ONERI

La realizzazione del tirocinio/stage non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 7 TRATTAMENTO DATI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 196/03 e succ. mod. e integr. e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Art. 8 DURATA

La presente Convenzione ha validità annuale.

Art. 9 NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.

Firma del soggetto promotore _____

GAUDIO
ROBERTO
15.07.2019
15:47:20
UTC



Firma del soggetto ospitante _____

Arcavacata di Rende (CS), il

10/07/2019

Da "direzione.generale" <direzione.generale@pec.aocs.it>

A "dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it" <dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it>

Data giovedì 18 luglio 2019 - 15:32

Re: RIF. 5092_1: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Invio protocollo n. 1157/2019

Si trasmette, in allegato, la convenzione di cui all'oggetto, firmata digitalmente dalla Reggente di questa Azienda Dott.ssa Adelaide Marsico.

Distinti saluti.

Direzione Generale Azienda Ospedaliera di Cosenza
tel:0984/681992-fax:0984/681965

Da : dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it

A : direzione.generale@pec.aocs.it

Cc :

Data : Mon, 15 Jul 2019 17:49:25 +0200 (CEST)

Oggetto : RIF. 5092_1: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Invio protocollo n. 1157/2019

Nota tecnica: Si informa che, il documento trasmesso come documento principale è un originale digitale firmato digitalmente in formato CADES. L'estensione .p7m identifica infatti file firmati digitalmente. Una volta apposta la firma digitale, l'estensione .p7m si somma a quella del file originario che è stato firmato. Per estrarre il documento originale e visualizzarne il contenuto è necessario che sul computer sul quale questo viene visualizzato risulti installato apposito software. Qualora non se ne sia in possesso si rimanda al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) dal quale è possibile scaricare uno dei software disponibili gratuitamente sul mercato per elaborare e visualizzare file firmati. Il software da noi utilizzato è ArubaSign fornito da ArubaPec S.P.A. L'ultima versione disponibile può essere scaricata dal sito: <http://www.pec.it/Download.aspx> In questo modo, sarà possibile verificare i firmatari del documento e procedere all'estrazione e visualizzazione del file originale. Prima di richiederci l'eventuale ritrasmissione del documento in altro formato, Vi invitiamo a seguire le indicazioni sopra riportate.

Allegato(i)

ARC_1563205750145.pdf.p7m (1679 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "direzione.generale@pec.aocs.it" <direzione.generale@pec.aocs.it>

Data giovedì 18 luglio 2019 - 15:32

ACCETTAZIONE: Re: RIF. 5092_1: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Invio protocollo n. 1157/2019

Ricevuta di accettazione

Il giorno 18/07/2019 alle ore 15:32:28 (+0200) il messaggio
"Re: RIF. 5092_1: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Invio protocollo n. 1157/2019" proveniente da
"direzione.generale@pec.aocs.it"
ed indirizzato a:
dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20190718153228.26472.864.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (852 bytes)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "direzione.generale@pec.aocs.it" <direzione.generale@pec.aocs.it>
Data giovedì 18 luglio 2019 - 15:32

CONSEGNA: Re: RIF. 5092_1: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Invio protocollo n. 1157/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/07/2019 alle ore 15:32:30 (+0200) il messaggio
"Re: RIF. 5092_1: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - Invio protocollo n. 1157/2019" proveniente da
"direzione.generale@pec.aocs.it"
ed indirizzato a "dipartimento.ingegneriacivile@pec.unical.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190718153228.26472.864.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (967 bytes)
postacert.eml (2310 Kb)
smime.p7s (7 Kb)